

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un fondo di risarcimento per l'inquinamento da idrocarburi nelle acque europee e all'adozione di misure di accompagnamento ⁽¹⁾

(2002/C 227 E/24)

COM(2002) 313 def. — 2000/0326(COD)

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE il 12 giugno 2002)

⁽¹⁾ GU C 120 E del 24.4.2001, pag. 79.

PROPOSTA INIZIALE

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2 e l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

(1) È necessario garantire un risarcimento adeguato alle vittime di danni causati dall'inquinamento per fuoriuscita o scarico di idrocarburi da navi cisterna nelle acque europee.

(2) Il regime internazionale di responsabilità e di risarcimento per i danni causati dall'inquinamento da idrocarburi fuoriusciti dalle navi, istituito dalla Convenzione internazionale del 1992 sulla responsabilità civile per i danni dovuti all'inquinamento da idrocarburi e dalla Convenzione internazionale del 1971 sull'istituzione di un fondo di risarcimento per i danni dovuti all'inquinamento da idrocarburi, modificata dal protocollo del 1992, presenta una serie di importanti garanzie al riguardo.

(3) Il massimale di risarcimento previsto dal regime internazionale è ritenuto insufficiente per coprire integralmente i costi per incidenti prevedibili dovuti a navi cisterna in Europa.

PROPOSTA MODIFICATA

Invariato

(1) È necessario garantire un risarcimento il più completo e adeguato possibile alle persone o organismi che sono direttamente o indirettamente vittime di danni causati dall'inquinamento per fuoriuscita o scarico di idrocarburi da navi cisterna nelle acque europee.

Invariato

(3) Il massimale di risarcimento previsto dal regime internazionale è ritenuto insufficiente per coprire integralmente i costi per incidenti prevedibili in Europa.

PROPOSTA INIZIALE

- (4) La prima misura necessaria per migliorare la protezione delle vittime di una fuoriuscita di idrocarburi in Europa consiste nell'aumentare sostanzialmente il massimale di risarcimento disponibile per far fronte a tali incidenti. Ciò può avvenire istituendo a titolo complementare al regime internazionale attuale un fondo integrativo internazionale. Fino a quando tale fondo internazionale non sarà pienamente operativo in tutti gli Stati membri interessati e garantirà un'adeguata protezione in caso di sinistri nelle acque dell'UE, sarà istituito un fondo europeo che indennizzi i richiedenti che non sono riusciti ad ottenere di un risarcimento integrale da parte del regime internazionale perché l'importo complessivo delle domande di risarcimento accolte supera l'importo disponibile nell'ambito della Convenzione Fondo.
- (5) Un fondo di risarcimento europeo per l'inquinamento da idrocarburi deve fondarsi sulle stesse regole, principi e procedure che disciplinano il Fondo IOPC al fine di non lasciare nell'incertezza le vittime che chiedono di essere risarcite e di evitare duplicazioni nel lavoro del Fondo IOPC.
- (6) In virtù del principio «chi inquina paga», i costi derivanti dalle fuoriuscite di idrocarburi devono essere sostenuti dalle imprese che operano nel settore del trasporto marittimo di idrocarburi.
- (7) L'adozione di misure armonizzate a livello comunitario che garantiscano un risarcimento complementare per le fuoriuscite di idrocarburi che si verificano in Europa permetterà di ripartire i costi di tali incidenti tra tutti gli Stati membri costieri.
- (8) Un fondo di risarcimento comunitario (Fondo COPE) fondato sull'attuale regime internazionale è lo strumento più efficace per realizzare tali obiettivi.
- (9) Il Fondo COPE potrà rivalersi delle spese sulle parti coinvolte negli incidenti di inquinamento da idrocarburi, se ed in quanto ciò è ammissibile nel diritto internazionale.
- (10) Poiché le misure necessarie ai fini dell'attuazione del presente regolamento sono misure di gestione ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione ⁽¹⁾ conferite alla Commissione, esse vanno adottate ricorrendo alla procedura del comitato di gestione di cui all'articolo 4 della menzionata decisione.

PROPOSTA MODIFICATA

- (4) La prima misura necessaria per migliorare la protezione delle vittime di una fuoriuscita di idrocarburi in Europa consiste nell'aumentare sostanzialmente il massimale di risarcimento disponibile per far fronte a tali incidenti. Ciò può avvenire istituendo a titolo complementare al regime internazionale attuale un fondo integrativo internazionale. Fino a quando tale fondo internazionale non sarà pienamente operativo in tutti gli Stati membri interessati e garantirà un'adeguata protezione in caso di sinistri nelle acque dell'UE, sarà istituito un fondo europeo che indennizzi i richiedenti che non sono riusciti ad ottenere di un risarcimento integrale da parte del regime internazionale perché l'importo complessivo delle domande di risarcimento accolte supera l'importo disponibile nell'ambito della Convenzione Fondo.
- (5) Un fondo di risarcimento europeo per l'inquinamento deve fondarsi sulle stesse regole, principi e procedure che disciplinano il Fondo IOPC al fine di non lasciare nell'incertezza le vittime che chiedono di essere risarcite e di evitare duplicazioni nel lavoro del Fondo IOPC.
- Invariato
- (7) L'adozione di misure armonizzate a livello comunitario che garantiscano un risarcimento complementare per le fuoriuscite che si verificano in Europa permetterà di ripartire i costi di tali incidenti tra tutti gli Stati membri.
- (8) Un fondo di risarcimento comunitario (Fondo COPE) fondato sull'attuale regime internazionale è attualmente lo strumento più efficace per realizzare tali obiettivi.
- Invariato
- (10) Poiché le misure necessarie ai fini dell'attuazione del presente regolamento sono misure di gestione ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione ⁽¹⁾ conferite alla Commissione, esse vanno adottate ricorrendo alla procedura del comitato di gestione di cui all'articolo 4 della menzionata decisione. La Commissione esaminerà in tempo debito la possibilità di delegare la gestione corrente del Fondo COPE all'Agenzia europea per la sicurezza marittima istituita ai sensi del regolamento (CE) n. ...

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

PROPOSTA INIZIALE

- (11) Poiché l'adeguato risarcimento delle vittime delle fuoriuscite di idrocarburi non rappresenta necessariamente una misura sufficientemente dissuasiva da indurre gli operatori del trasporto marittimo di idrocarburi ad agire con la debita diligenza, va prevista una disposizione distinta che introduca sanzioni pecuniarie da applicare a chiunque contribuisca con i suoi atti od omissioni caratterizzati da dolo o colpa grave al verificarsi di un incidente.
- (12) In virtù del principio di sussidiarietà, un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio costituisce lo strumento giuridico più adeguato in quanto, essendo vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, riduce al minimo i rischi di un'applicazione divergente nei vari Stati membri.
- (13) È opportuno procedere ad una revisione dell'attuale regime internazionale di responsabilità e di risarcimento per i danni provocati dall'inquinamento da idrocarburi in parallelo alle misure adottate con il presente regolamento al fine di instaurare un nesso più stretto tra il ruolo e il comportamento dei soggetti coinvolti nel trasporto marittimo di idrocarburi e la loro potenziale responsabilità. In particolare, la responsabilità del proprietario della nave deve essere illimitata qualora sia provato che i danni provocati dall'inquinamento sono dovuti ad una sua colpa grave; il regime di responsabilità non deve proteggere esplicitamente altri soggetti importanti coinvolti nel trasporto marittimo di idrocarburi; infine, ed è necessario riesaminare ed estendere il risarcimento per i danni causati all'ambiente in quanto tale per adeguarlo ad altri regimi di risarcimento comparabili previsti dal diritto comunitario,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Scopo**

Scopo del presente regolamento è garantire a livello comunitario un adeguato risarcimento alle vittime dei danni da inquinamento nelle acque dell'Unione europea dovuto al trasporto marittimo di idrocarburi, a complemento del vigente regime internazionale di responsabilità e di risarcimento, nonché introdurre sanzioni pecuniarie da applicare a chi è risultato aver contribuito, con atti od omissioni caratterizzati da dolo o colpa grave, ad un incidente da inquinamento da idrocarburi.

PROPOSTA MODIFICATA

Invariato

- (13) È opportuno procedere ad una revisione dell'attuale regime internazionale di responsabilità e di risarcimento per i danni provocati dall'inquinamento da idrocarburi in parallelo alle misure adottate con il presente regolamento al fine di instaurare un nesso più stretto tra il ruolo e il comportamento dei soggetti coinvolti nel trasporto marittimo e la loro potenziale responsabilità. In particolare, la responsabilità del proprietario della nave deve essere illimitata qualora sia provato che i danni provocati dall'inquinamento sono dovuti ad una sua colpa grave; il regime di responsabilità non deve proteggere esplicitamente altri soggetti importanti coinvolti nel trasporto marittimo ed è necessario riesaminare ed estendere il risarcimento per i danni causati all'ambiente in quanto tale per adeguarlo ad altri regimi di risarcimento comparabili previsti dal diritto comunitario; devono essere infine compiuti progressi riguardo ad un regime di responsabilità e di risarcimento dei danni causati durante il trasporto di sostanze nocive e pericolose.

- (13 bis) Il presente regolamento sarà modificato per tener conto delle modifiche al regime internazionale di risarcimento per inquinamento da idrocarburi al quale esso si ispira onde evitare contraddizioni tra i due regimi,

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

*Articolo 2***Campo di applicazione**

Il presente regolamento si applica:

- 1) ai danni dovuti ad inquinamento verificatisi:
 - a) nel territorio di uno Stato membro, comprese le acque territoriali, e
 - b) nella zona economica esclusiva di uno Stato membro, definita conformemente al diritto internazionale, o, qualora uno Stato membro non abbia fissato tale zona, in una fascia di mare situata al di là delle acque territoriali di detto Stato membro e ad esse contigua, determinata da detto Stato conformemente al diritto internazionale, che si estende non oltre le 200 miglia nautiche dalla linea di base a partire dalla quale è misurata la larghezza delle acque territoriali;
- 2) alle misure preventive, ovunque esse siano adottate, destinate a prevenire o contenere al minimo i suddetti danni.

*Articolo 3***Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- 1) per «Convenzione Responsabilità» si intende la International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage (Convenzione internazionale del 1992 sulla responsabilità civile per i danni provocati dall'inquinamento da idrocarburi);
- 2) per «Convenzione Fondo» si intende la International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage (Convenzione internazionale del 1971 sull'istituzione di un fondo internazionale di risarcimento per i danni provocati dall'inquinamento da idrocarburi), quale emendata dal protocollo del 1992;
- 3) per «idrocarburi» si intendono gli idrocarburi minerali persistenti quali petrolio greggio, olio combustibile pesante, diesel pesante e olio lubrificante, trasportato come carico a bordo o nei serbatoi di una nave;
- 4) per «idrocarburi assoggettati a contributo» si intendono il petrolio greggio e l'olio combustibile pesante quali definiti alle lettere a) e b) seguenti:
 - a) per «petrolio greggio» si intende qualsiasi miscela liquida di idrocarburi presente allo stato naturale nel suolo, lavorata o meno per renderla idonea al trasporto. Nella definizione rientrano anche i petroli greggi dai quali sono state estratte frazioni di distillazione (detti anche «greggi ridotti») o ai quali sono state aggiunte frazioni di distillazione (detti anche «greggi ricostituiti»);

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

- b) per «olio combustibile» si intendono i distillati o residui pesanti di petrolio greggio o le miscele di tali prodotti utilizzati come combustibili per la produzione di calore o di energia, di qualità equivalente alla specifica per olio combustibile n. 4 (designazione D 396-69) dell'American Society for Testing and Materials, o più pesanti;
- 5) per «tonnellata» si intende, se riferita agli idrocarburi, la tonnellata metrica;
- 6) per «terminale» si intende un sito destinato al deposito di idrocarburi sfusi, in grado di accogliere idrocarburi trasportati per via d'acqua, compresi gli impianti offshore e collegati a tale sito;
- 7) per «incidente» si intende un evento, o una serie di eventi aventi la stessa origine, che causa un danno da inquinamento o rappresenta una minaccia grave ed imminente di tale danno. Qualora consista in una serie di eventi, si presume che l'incidente si sia verificato alla data del primo evento;
- 8) per «soggetto» si intende una persona singola, associazione o organismo pubblico o privato, configurato o meno come società, compreso uno Stato o una sua parte costitutiva;
- 9) per «Fondo IOPC» si intende il fondo istituito dalla Convenzione Fondo.

*Articolo 4***Istituzione di un fondo di risarcimento per l'inquinamento da idrocarburi nelle acque europee**

È istituito un fondo di risarcimento per l'inquinamento da idrocarburi nelle acque europee, denominato in appresso «il Fondo COPE», per i seguenti scopi:

- a) risarcire i danni dovuti ad inquinamento qualora la protezione prestata dalla Convenzione Responsabilità e dalla Convenzione Fondo sia insufficiente;
- b) dare esecuzione alle attività connesse stabilite dal presente regolamento.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

*Articolo 5***Risarcimento**

1. Il Fondo COPE risarcisce ogni soggetto che ha diritto al risarcimento dei danni provocati da inquinamento in forza della Convenzione Fondo, ma che non è riuscito a farsi integralmente indennizzare ai sensi di detta Convenzione perché l'importo complessivo delle domande di risarcimento accolte è superiore al risarcimento disponibile nel quadro della stessa Convenzione.

2. La determinazione del diritto di un soggetto ad essere risarcito in forza della Convenzione Fondo avviene, al pari dell'esecuzione del risarcimento, conformemente alle disposizioni e secondo le procedure in essa stabilite.

3. Il Fondo COPE non versa alcun risarcimento fintantoché la pertinente determinazione di cui al paragrafo 2 non sia approvata dalla Commissione che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

4. I paragrafi 1 e 2 non ostano ad una decisione della Commissione di non risarcire il proprietario, l'esercente o l'operatore della nave coinvolto nell'incidente o i loro rappresentanti. La Commissione può altresì decidere di non risarcire soggetti legati contrattualmente al vettore per il trasporto nel corso del quale si è verificato l'incidente o altri soggetti direttamente o indirettamente coinvolti in tale trasporto. La Commissione, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2, stabilisce quali dei soggetti che chiedano il risarcimento rientrino nelle predette categorie e decide in conseguenza.

5. L'importo complessivo del risarcimento che può essere versato dal Fondo COPE è limitato, per ogni singolo incidente, in modo tale che la somma di tale importo e dell'importo del risarcimento effettivamente versato in forza della Convenzione Responsabilità e della Convenzione Fondo per danni dovuti ad inquinamento rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento non superi l'importo di un miliardo di euro.

6. Qualora l'importo complessivo delle domande di risarcimento accolte superi l'importo complessivo del risarcimento che può essere versato ai sensi del paragrafo 5, l'importo disponibile è suddiviso in modo tale che la proporzione tra una domanda di risarcimento accolta e l'importo del risarcimento effettivamente ricevuto ai sensi del presente regolamento sia la stessa per tutti gli aventi diritto.

6 bis. Fatto salvo l'articolo 6, il fondo COPE deve prevedere la possibilità di effettuare pagamenti anticipati ai richiedenti entro un periodo di sei mesi dall'approvazione della domanda di risarcimento conformemente al paragrafo 2.

PROPOSTA INIZIALE

Articolo 6

Contributi dei soggetti destinatari degli idrocarburi

1. Ogni soggetto destinatario di un quantitativo annuale di idrocarburi assoggettati a contributo superiore a 150 000 tonnellate, trasportati per via marittima verso i porti o i terminali installati nel territorio di uno Stato membro, e tenuto a contribuire al Fondo IOPC ha l'obbligo di contribuire anche al Fondo COPE.

2. I contributi sono riscossi solo a seguito di un incidente che rientra nel campo di applicazione del presente regolamento per il quale il risarcimento dei danni causati supera o rischia di superare il massimale di risarcimento del Fondo IOPC. L'importo complessivo dei contributi dovuti per ogni singolo incidente è deciso dalla Commissione conformemente all'articolo 9, paragrafo 2. In virtù di tale decisione la Commissione calcola l'entità del contributo a carico di ogni soggetto di cui al paragrafo 1 in funzione di un importo fisso per tonnellata di idrocarburi assoggettati a contributo ricevuta dal soggetto in questione.

3. L'importo di cui al paragrafo 2 è calcolato dividendo il totale dei contributi richiesti per il volume complessivo di idrocarburi assoggettati a contributo ricevuti in tutti gli Stati membri durante l'anno in questione.

4. Spetta agli Stati membri provvedere affinché qualsiasi soggetto che riceve idrocarburi assoggettati a contributo nel loro territorio in quantitativi tali da essere tenuto a contribuire al Fondo COPE figuri in un elenco compilato ed aggiornato dalla Commissione conformemente alle disposizioni successive del presente articolo.

5. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione il nome e l'indirizzo di ogni soggetto che, nello Stato membro in questione, è tenuto a contribuire al Fondo COPE ai sensi del presente articolo, nonché informazioni sui quantitativi di idrocarburi assoggettati a contributo ricevuti dal soggetto in questione nel corso del precedente anno civile.

6. Al fine di individuare, in un momento preciso, quali sono i soggetti tenuti a contribuire al Fondo COPE e di stabilire, ove pertinente, i quantitativi di idrocarburi da contabilizzare per ognuno di essi nel calcolo dell'entità del rispettivo contributo, l'elenco vale presunzione semplice degli elementi in esso contenuti.

7. I contributi sono versati alla Commissione e la loro riscossione deve essere completata entro un anno dalla pertinente decisione della Commissione.

8. I contributi di cui al presente articolo sono utilizzati esclusivamente per risarcire i danni causati da inquinamento conformemente all'articolo 5.

PROPOSTA MODIFICATA

Invariato

7. I contributi sono versati al Fondo COPE e la loro riscossione deve essere completata entro un anno dalla pertinente decisione della Commissione.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

9. Eventuali rimanenze dei contributi riscossi per un determinato incidente, non utilizzate per risarcire i danni derivanti da tale incidente o per altri scopi direttamente connessi, sono restituite al soggetto contribuente entro i sei mesi successivi al termine della procedura di risarcimento relativa a tale incidente.

10. Qualora uno Stato membro non assolva ai propri obblighi in relazione al Fondo COPE causando in tal modo a detto Fondo una perdita finanziaria, lo Stato membro in questione è tenuto a risarcire il Fondo COPE per la perdita.

*Articolo 7***Surrogazione**

Per ogni importo versato a titolo di risarcimento ai sensi dell'articolo 5, il Fondo COPE è surrogato in tutti i diritti che spettano al soggetto così risarcito in virtù della Convenzione Responsabilità o della Convenzione Fondo.

*Articolo 8***Rappresentanza e gestione del Fondo COPE**

1. La Commissione rappresenta il Fondo COPE. Essa svolge al riguardo i compiti definiti nel presente regolamento o comunque necessari per il corretto svolgimento dell'attività e il funzionamento del Fondo COPE.

2. La Commissione, deliberando secondo la procedura dell'articolo 9, paragrafo 2, adotta le seguenti decisioni relative all'attività del Fondo COPE:

- a) fissazione dei contributi da riscuotere conformemente all'articolo 6;
- b) approvazione del regolamento delle domande di risarcimento conformemente all'articolo 5, paragrafo 3 e decisioni in merito alla suddivisione dell'importo disponibile per il risarcimento tra i vari aventi diritto conformemente all'articolo 5, paragrafo 6;
- c) decisioni in merito al versamento del risarcimento ai soggetti di cui all'articolo 5, paragrafo 4;
- d) determinazione delle condizioni in base alle quali effettuare versamenti provvisori a fronte delle domande di risarcimento nell'ottica di garantire un indennizzo alle vittime nei tempi più brevi possibili.

PROPOSTA MODIFICATA

11. La responsabilità finanziaria del Fondo COPE in relazione ad un incidente è limitata ai contributi riscossi e ricevuti per l'incidente in questione conformemente al presente articolo.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

*Articolo 9***Comitato**

1. La Commissione è assistita dal comitato del Fondo COPE, composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. In caso di rinvio al presente paragrafo, si applica la procedura del comitato di gestione di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE, conformemente all'articolo 7 e all'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 è fissato a un mese.

PROPOSTA MODIFICATA

2 bis. La Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione annuale sulle proprie attività.

*Articolo 9 bis***Cooperazione con il Fondo COPE**

Il Fondo COPE elabora, di concerto con il Fondo IOPC, chiare norme amministrative per la cooperazione tra i due fondi, improntate ai principi di trasparenza, efficienza ed efficacia rispetto ai costi.

*Articolo 10***Sanzioni**

Invariato

1. Gli Stati membri istituiscono un sistema di sanzioni pecuniarie da imporre nei confronti di qualsiasi soggetto che risulta, a seguito di sentenza, aver contribuito con i suoi atti od omissioni caratterizzati da dolo o colpa grave ad un incidente che ha provocato o rischia di provocare un inquinamento da idrocarburi in una delle zone di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

2. Le sanzioni imposte a norma del paragrafo 1 lasciano impregiudicata la responsabilità civile delle parti interessate come previsto dal presente regolamento o da altri strumenti e non sono collegate ai danni causati dall'incidente. Esse sono fissate ad un livello sufficientemente elevato da produrre un effetto dissuasivo dal compimento di reati o recidiva di reato.

3. Le sanzioni di cui al paragrafo 1 non sono assicurabili.

4. Il convenuto ha la possibilità di impugnare la decisione che gli impone le sanzioni di cui al paragrafo 1.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

*Articolo 10 bis***Valutazione**

1. Entro tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione presenta una relazione sui progressi registrati sulla scena internazionale per perfezionare il regime internazionale di responsabilità e di risarcimento. La relazione esamina in particolare i progressi concernenti:

- a) l'aumento del livello di responsabilità dei proprietari delle navi nell'ambito della Convenzione Responsabilità;
- b) l'abolizione del divieto di presentare domande di risarcimento al noleggiatore, all'esercente o all'operatore della nave [articolo 3 paragrafo 4c) della Convenzione Responsabilità];
- c) l'aumento del livello di risarcimento disponibile nell'ambito del Fondo IOPC;
- d) l'estensione del risarcimento per danni ambientali sul modello di regimi di risarcimento comparabili stabiliti dal diritto comunitario;
- e) l'effettiva applicazione di regimi di responsabilità e risarcimento per danni da inquinamento non rientranti nel regime attuale, soprattutto in materia di danni causati da sostanze pericolose e nocive diverse dagli idrocarburi e dall'olio combustibile utilizzato per il funzionamento e la propulsione delle navi, indipendentemente dal tipo o dalle dimensioni delle navi stesse.

2. La Commissione, qualora ritenga che non siano stati raggiunti progressi sufficienti in merito a quanto stabilito dal paragrafo 1, sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di atto legislativo comunitario volto ad istituire un regime europeo di responsabilità e di risarcimento per l'inquinamento marino.

*Articolo 11***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Il regolamento acquista efficacia il [12 mesi dopo la sua entrata in vigore].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Invariato